SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 novembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2019.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2019

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che a partire dal giorno 12 novembre 2019 il territorio del Comune di Venezia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone provocando la perdita di una vita umana;

Considerato, altresì, che le menzionate condizioni meteorologiche, particolarmente avverse, hanno determinato l'innalzamento delle acque della Laguna e del litorale marino nel territorio del Comune di Venezia, con ingressione delle acque medesime all'interno dei centri urbani, in particolare nel centro storico di Venezia, causando danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, nonché l'isolamento di alcune località;

Viste le note del Presidente della Regione Veneto del 13 e del 14 novembre 2019;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Veneto;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

19A07236

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 novembre 2019.

Approvazione della forma e degli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 5, comma 11 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale prevede che, per l'attività della gestione separata, il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con propri decreti di natura non regolamentare, «i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni assistite dalla garanzia dello Stato»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004 che — nell'individuare i tratti salienti dei prodotti del risparmio postale — stabilisce, tra l'altro, all'art. 6, comma 6, che la forma e gli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali sono approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 4 luglio 2006, successivamente integrato con decreto del 3 febbraio 2009, recante l'approvazione della forma e degli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali;

Considerato che in data 8 aprile 2019 la Cassa depositi e prestiti S.p.a, ha depositato presso il Ministero dello sviluppo economico domanda di registrazione del nuovo marchio della società e che si rende necessario aggiornare la forma e gli altri segni caratteristici del documento rappresentativo dei buoni fruttiferi postali;

Considerato che l'amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze l'aggiornamento della forma e degli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali;

Decreta:

Art. 1.

Forma e segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo

1. Sono approvati la forma ed i segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, di seguito descritti e riportati nei bozzetti allegati.

2. Il documento è stampato su carta filigranata da gr 100/mq con filigrana in chiaro scuro riproducente in trasparenza il fregio della facciata principale del palazzo della Cassa depositi e prestiti società per azioni. La carta, di impasto speciale, contiene fibrille cellulosiche invisibili a luce normale e fluorescenti in giallo e azzurro sotto la luce ultravioletta (lampada di Wood). La carta contiene, inoltre, un filo metalloplastico di larghezza 1,2 mm, con testo microimpresso ripetuto con continuità, composto da caratteri di altezza 0,9 mm.

3. Le tonalità cromatiche dominanti del documento sono nel recto il verde, mentre per il verso il rosa-violetto.

4. Il buono fruttifero postale ha un formato totale di 195×101,6 mm ed è costituito da una sola sezione.

5. Il buono è composto da un recto e da un verso.

6. Il documento, nel recto, è realizzato in policromia con 10 colori di cui 3 in effetto iride, 1 fluorescente invisibile giallo miscelato con un colore dell'iride.

Il recto del buono, sulla parte destra, presenta l'elemento distintivo caratterizzante ciascuno dei quattro temi principali secondo i quali i buoni cartacei possono essere indifferentemente declinati:

(i) una turbina, a rappresentare il tema del «sostegno alle imprese»;

(ii) pale eoliche e un'autostrada percorsa da un camion ed un treno, a rappresentare il tema dello «sviluppo delle infrastrutture»;

(iii) una scuola, a rappresentare il tema del «supporto investimenti/innovazione P.A. ed enti locali»;

(iv) il pianeta Terra, a rappresentare il tema del «sostegno alla cooperazione internazionale».

Sono comuni alle quattro versioni i caratteri di seguito descritti:

sullo sfondo, le scritte con effetto rilievo «CDP» e «Buono fruttifero postale»;

da sinistra verso destra, delle fasce riportanti i colori della bandiera italiana;

nella parte in basso a destra, la dicitura «l'amministratore delegato» e la firma;

in basso la didascalia dell'immagine principale e sempre al centro in basso il logo «Cdp».

Nella parte centrale sotto le diciture «Buono fruttifero postale» e, subito sotto e in carattere più piccolo «Garanzia dello Stato italiano», sono stampate, a cura dell'ufficio postale competente, le seguenti informazioni essenziali: tipologia del buono fruttifero postale sottoscritto, serie e numero del buono, importo sottoscritto in cifre e in lettere, data di sottoscrizione e di scadenza generalità del/gli intestatario/i e l'ufficio postale di emissione del buono.

Il verso è realizzato in policromia a sei colori di cui tre in effetto iride e presenta, sul lato destro, come immagine principale, il palazzo della Cassa depositi e prestiti. A sinistra un disegno di «guilloché». Sullo sfondo è riportata la scritta «CDP» con effetto rilievo.

In alto a sinistra, è presente la didascalia descrittiva di una delle quattro tematiche dei buoni fruttiferi postali. In basso a destra è riportata la didascalia descrittiva del palazzo.

7. Nel documento, su entrambe le facciate, è apposta la numerazione identificativa di ciascun documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali.

8. Nel recto, al centro, sono poste le scritte: in alto «Cassa depositi e prestiti», «Buono fruttifero postale» e «Garanzia dello Stato italiano» e, in basso, la dicitura «Dal 1850 raccogliamo il risparmio degli italiani per investire nell'Italia del domani» realizzate con l'utilizzo di tecniche di stampa calcografica e con l'ausilio di inchiostri di sicurezza. Con le stesse caratteristiche, in basso a sinistra, viene riportata l'immagine di una statua liberamente ispirata alla fisionomia delle divinità fluviali raffigurate in diverse sculture di pregio. In tutto il perimetro del buono è presente una cornice ornamentale con elementi di «guilloché» arricchita con un filo micro perimetrale riportante la scritta «Buono fruttifero postale», e «CDP».

9. I bozzetti dei buoni fruttiferi postali cartacei, sopra descritti, costituiscono parte integrante del presente decreto.

10. Ferme restando la forma e le caratteristiche tecniche dei buoni fruttiferi postali cartacei, la CDP, è autorizzata ad inserire, in corrispondenza di particolari occasioni, un diverso elemento grafico caratterizzante i buoni e la relativa didascalia, dandone avviso preventivo sul proprio sito istituzionale.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. La sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, la cui forma e gli altri segni caratteristici sono definiti nel decreto del direttore generale del Tesoro del 4 luglio 2006, successivamente integrato con decreto del 3 febbraio 2009, recante «Nuove caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», è consentita fino al 31 dicembre 2020.

Si allegano copie di otto bozzetti dei buoni fruttiferi postali.

Roma, 7 novembre 2019

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

DECRETO 11 novembre 2019.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di buoni del Tesoro poliennali 15 ottobre 2016 - 15 ottobre 2019 a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL TESORO

Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito testo unico), modificato dall'art. 1, comma 387, lettera *d)* e lettera *e)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), nei quali sono previste le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalità per l'acquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato testo unico, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari; le modalità d'asta e gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Vista la nota n. 3619090 del 4 ottobre 2019 con la quale la Direzione II comunica al direttore generale del Tesoro l'opportunità di procedere ad operazioni di riduzione del debito pubblico a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Visto l'art. 3 del citato testo unico nel quale si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Dipartimento del Tesoro, tra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019 (decreto cornice per l'anno finanziario 2019), emanato in attuazione del succitato art. 3 nel quale si prevede, tra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal direttore generale del Dipartimento del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) in data 30 dicembre 2014, con la quale sono definite le modalità per la gestione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ed il successivo decreto del Dipartimento del Tesoro - DT n. 3513 del 19 gennaio 2015 con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stessa;

Vista la propria disposizione DT n. 90765 dell'8 ottobre 2019, trasmessa alla Banca d'Italia e a CDP, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 1335140/19 del 7 novembre 2019 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso a questa Direzione e a CDP il dettaglio della predetta operazione di rimborso e ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito del conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» l'importo derivante da tale operazione;

Visto, in particolare, l'art. 52 comma 1 del menzionato testo unico, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 comma 1 del testo unico citato nelle premesse, si accerta che in data 15 ottobre 2019 è stata effettuata un'operazione di rimborso a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore nominale di euro 887.000.000,00 di buoni del Tesoro poliennali 15 ottobre 2016 - 15 ottobre 2019 - codice titolo IT0005217929 - in scadenza per un totale di euro 13.832.596.000,00.

2. In data 15 ottobre 2019, giorno fissato per il regolamento dell'operazione di cui al precedente comma, la consistenza del debito è ridotta dell'ammontare di euro 887.000.000,00 a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Al capitolo di spesa corrispondente — numero 9502 - Rimborso di buoni del Tesoro poliennali — è apportata la conseguente modifica.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2019

Il dirigente generale: IACOVONI

19A07138

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 novembre 2019.

Approvazione del modello di certificazione, relativo al 2019, per la richiesta da parte dei comuni del contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 1° aprile 2018 al 20 dicembre 2019, conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che stabilisce: «Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione»;

Visto il successivo comma 2 del richiamato art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, che recita: «I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente»;

Visto che per l'anno 2016 i comuni, sulla base delle disposizioni normative richiamate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 30 giugno 2016, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive antecedentemente il 5 settembre 2016, conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016;

Visto che per l'anno 2017 i comuni, sulla base delle disposizioni normative richiamate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 14 febbraio 2017, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal 6 settembre 2016 (giorno successivo alla scadenza del primo certificato) al 31 marzo 2017 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2017) conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;

Visto che per l'anno 2018 i comuni, sulla base delle disposizioni normative richiamate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 5 marzo 2018, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal 1° aprile 2017 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 31 marzo 2018 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2018) conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;

Ritenuto che per l'anno 2019 i comuni che hanno trasmesso le certificazioni richiamate hanno la facoltà di richiedere la quota di contributo erariale non assegnata nell'anno 2016, 2017 e 2018 a seguito del riparto proporzionale del medesimo trasferimento per insufficienza dei fondi assegnati nello stesso anno, corrispondente alla differenza tra il 100 per cento della spesa certificata e il contributo erogato a tale titolo;

Ritenuto, altresì, che per l'anno 2019 i comuni possono richiedere il contributo in esame per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive dal 1° aprile 2018 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 20 dicembre 2019 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2019) conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;

Considerate le esigenze di celerità e semplificazione del procedimento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella definizione delle modalità informatizzate di acquisizione delle richieste i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Decreta:

Art. 1.

Enti destinatari della misura finanziaria

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento per l'anno 2019 del contributo previsto dal citato art. 4 i soli comuni che, a seguito di sentenze di risarcimento esecutive dal 1° aprile 2018 al 20 dicembre 2019 conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali, devono essersi verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016. Sono, altresì, legittimati, alla trasmissione del modello i comuni che hanno trasmesso le certificazioni approvate con il decreto del Ministero dell'interno del 30 giugno 2016 e del 14 febbraio 2017 e del 5 marzo 2018, per la quota di contributo erariale non assegnata negli anni 2016, 2017 e 2018 a seguito del riparto proporzionale del medesimo trasferimento per insufficienza dei fondi assegnati nello stesso anno, corrispondente alla differenza tra il 100 per cento delle spesa certificata e il contributo erogato a tale titolo.

Art. 2.

Modello di certificazione

I comuni devono compilare la richiesta facoltativa — esclusivamente con metodologia informatica — avvalendosi dell'apposito modello di cui all'allegato A, che costituisce la solo rappresentazione grafica del modello vero e proprio, messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, munito della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario e del segretario comunale.

Art. 3.

Modalità, termini e specifiche

1. La richiesta, secondo il modello di all'art. 2, deve essere inviata dai comuni al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa direzione, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati entro le ore 24,00 del 20 dicembre 2019, a pena di decadenza.

2. L'accesso all'area è consentito con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente locale. Inserite le credenziali, con l'accesso all'area certificazioni vengono mostrate automaticamente le «Richieste dati dalla Direzione centrale della finanza locale».

3. Il riparto del fondo disponibile avverrà sulla base delle richieste pervenute al Ministero dell'interno telematicamente, entro il termine di cui al comma 1.

4. Le richieste ed altra documentazione eventualmente trasmesse con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non saranno ritenute valide ai fini dell'attribuzione del contributo in esame.

5. È data facoltà ai comuni che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso di formulare, sempre telematicamente ed entro il termine fissato dal precedente comma 1, una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente. In tale circostanza l'ente dovrà accedere sempre alla pagina web https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati nel menù di sinistra, alla sezione «Richiesta di dati agli Enti» - funzione «Richieste aperte».

Roma, 12 novembre 2019

Il direttore centrale: COLAIANNI

ALLEGATO

Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

MODELLO A

COMUNE DI ………………………………………………………………( )

CODICE ENTE

Visto il comma 1, dell'articolo 4 del decreto legge n.113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 che stabilisce: "*Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione*";

Visto il successivo comma 2, del richiamato articolo 4, del decreto legge 113/2016, modificato dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che recita: "*I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza della fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente;*

Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente modello.

Si certifica che

1) Nell'anno 2016 questo comune ha trasmesso nei termini il certificato approvato con decreto del ministero dell'interno del 30 giugno 2016 per il quale ha percepito minori contributi erariali a seguito del riparto proporzionale operato per insufficienza dei fondi assegnati;

2) l'importo complessivo della spesa indicata nel certificato di cui al punto 1) è a carico del bilancio del comune nell'importo pari a:

Anno 2016 euro …………………………… *

(lasciare lo spazio in bianco se il comune non ha trasmesso la certificazione di cui al punto 1))

3) Nell'anno 2017 questo comune ha trasmesso nei termini il certificato approvato con decreto del ministero dell'interno del 14 febbraio 2017 per il quale ha percepito minori contributi erariali a seguito del riparto proporzionale operato per insufficienza dei fondi assegnati;

4) l'importo complessivo della spesa indicata nel certificato di cui al punto 3) è a carico del bilancio del comune nell'importo pari a:

Anno 2017 euro …………………………… *

(lasciare lo spazio in bianco se il comune non ha trasmesso la certificazione di cui al punto 3))

5) Nell'anno 2018 questo comune ha trasmesso nei termini il certificato approvato con decreto del ministero dell'interno del 5 marzo 2018 per il quale ha percepito minori contributi erariali a seguito del riparto proporzionale operato per insufficienza dei fondi assegnati;

6) l'importo complessivo della spesa indicata nel certificato di cui al punto 5) è a carico del bilancio del comune nell'importo pari a:

Anno 2018 euro …………………………… *

(lasciare lo spazio in bianco se il comune non ha trasmesso la certificazione di cui al punto 5))

7) Nell'anno 2019 questo comune, a seguito di sentenze di risarcimento divenute esecutive dal 1°aprile 2018 al 20 dicembre 2019** conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali - verificatisi entro il 25 giugno 2016- o ad accordi transattivi ad esse collegate, è obbligato a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;

8) Che l'importo complessivo delle spese di cui al punto 7) è pari a:

Anno 2019 euro ……………………………

Il Responsabile del
Servizio finanziario

Il Segretario comunale

Lì ,………………………

** correggere il dato, che corrisponde con quello riportato dal comune nel certificato di cui al punto 1), solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si è ridotta a seguito dell'intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell'Interno;*
*** periodo che decorre dal giorno successivo alla scadenza perentoria del certificato trasmesso nell'anno 2018 al termine, sempre perentorio, di presentazione del presente modello.*

19A07173

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2019.

Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Salamini italiani alla cacciatora» registrata in qualità di Denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1778 del 7 settembre 2001.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1778/2001 della Commissione del 7 settembre 2001 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Salamini italiani alla cacciatora», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 359 del 23 ottobre 2019.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Salamini Italiani alla cacciatora», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 25 ottobre 2019

Il dirigente: POLIZZI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SALAMINI ITALIANI ALLA CACCIATORA»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione d'origine protetta è riservata, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151 del 2012, al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione dei salamini italiani alla cacciatora debbono essere situati nel territorio delle seguenti Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.

I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni debbono rispondere alle caratteristiche produttive già stabilite dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 dicembre 1993 per i prosciutti di Parma e S. Daniele. I suini devono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del regolamento CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine. Da tali suini si ottengono carni aventi le caratteristiche necessarie per la produzione dei salamini italiani alla cacciatora.

Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall'Autorità di controllo indicata nel successivo art. 7.

I salamini italiani alla cacciatora sono ottenuti nella zona tradizionale di produzione che comprende l'intero territorio delle seguenti regioni, esattamente corrispondenti a quelle di provenienza dei suini: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.

Art. 3.
Materie prime

I salamini italiani alla cacciatora sono prodotti con carni magre ottenute da muscolatura striata appartenente alla carcassa di suino, grasso suino duro, sale, pepe a pezzi e/o macinato, aglio.

Non possono essere impiegate carni separate meccanicamente.

Possono essere addizionati vino, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio, colture di avviamento alla fermentazione, nitrato di sodio e/o potassio alla dose massima di 195 parti per milione, nitrito di sodio e/o potassio alla dose massima di 95 parti per milione, acido ascorbico e suo sale sodico.

Art. 4.
Metodo di elaborazione

La produzione dei salamini italiani alla cacciatora, compreso il confezionamento, l'affettamento ed il porzionamento deve avvenire nella zona delimitata nell'art. 2, con la seguente metodologia di elaborazione: le frazioni muscolari e adipose, ottenute da carni macellate secondo le vigenti disposizioni, sono mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggior dimensioni ed il tessuto adiposo molle e devono essere fatte sostare in apposite celle frigorifere a temperatura di congelazione o refrigerazione e comunque non superiore ai 7°C.

La macinatura deve essere effettuata in tritacarne con stampi con fori compresi tra i 3 e gli 8 mm o con altri sistemi che garantiscano analoghi risultati.

L'eventuale impastatura di tutti gli ingredienti deve essere effettuata in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica.

L'insaccatura avviene in budelli naturali o artificiali di diametro non superiore a 75 mm, eventualmente legati in filza.

L'asciugamento dei salamini è effettuato a caldo (temperatura compresa tra 18° e 25°C) e deve consentire una rapida disidratazione delle frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento, non possono comunque essere adottate tecniche che prevedano una fermentazione accelerata.

Art. 5.

Stagionatura

I salamini italiani alla cacciatora devono essere stagionati per almeno dieci giorni in locali dove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura compresa fra 10° e 15°C. La stagionatura, periodo comprendente anche l'asciugamento, deve garantire la conservazione e la salubrità in condizioni normali di temperatura ambiente.

Art. 6.

Caratteristiche

I salamini italiani alla cacciatora all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche organolettiche, chimiche e chimico-fisiche e microbiologiche:

Caratteristiche organolettiche:

aspetto esterno: forma cilindrica;

consistenza: il prodotto deve essere compatto di consistenza non elastica;

aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, con assenza di frazioni aponeurotiche evidenti;

colore: rosso rubino uniforme con granelli di grasso ben distribuiti;

odore: profumo delicato e caratteristico;

sapore: gusto dolce e delicato mai acido.

caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:

proteine totali, min. 20%;

rapporto collageno/proteine: max. 0,15;

rapporto acqua/proteine: max. 2,30;

rapporto grasso/proteine: max. 2,00;

pH: maggiore o uguale 5,3.

Caratteristiche microblologiche: carica microbica mesofila >1 x 10 alla settimana unità formanti colonia/grammo con prevalenza di lattobacillacee e coccacee.

Il prodotto finito presenta diametro non superiore a 60 mm, lunghezza non superiore a 200 mm e peso non superiore a 350 grammi.

Art. 7.

Controlli

L'attività di controllo dei «Salamini italiani alla cacciatora» viene esercitata, ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151 del 2012, da un'autorità pubblica designata o da un organismo privato autorizzato.

Restano valide le competenze attribuite al medico veterinario ufficiale della USL dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 (di recepimento della direttiva 92/5/CE) in materia di ispezioni e controlli dei prodotti a base di carne.

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione della denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di origine protetta». Per il prodotto destinato ai mercati internazionali, può essere utilizzata la menzione «Denominazione di origine protetta» nella lingua del Paese di destinazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.

I «Salamini italiani alla cacciatora» possono essere commercializzati sfusi ovvero confezionati sottovuoto o in atmosfera modificata, interi, in tranci o affettati. Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire, sotto la vigilanza dell'autorità di controllo indicata all'art. 7, esclusivamente nella zona di elaborazione del prodotto.

19A07114

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 ottobre 2019.

Modalità per l'erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1039, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1110, lettera *b)*, della legge n. 145 del 2018, che prevede un «contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'art. 3-*quinquies*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1040, prima parte, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che «Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1039»;

Visto l'art. 3-*quinquies*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che «(...) a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU.»;

Viste le osservazioni pervenute dai soggetti interessati, relative alle Linee guida sull'erogazione di contributi a favore degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature televisive idonee alla trasmissione di programmi in tecnologia DVB-T2 (art. 1, comma 1039, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), poste in consultazione pubblica sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico dal 6 giugno 2019 al 6 luglio 2019;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Considerata la decisione della Commissione europea n. C(2019) 6334 final del 10 settembre 2019, nella quale la misura in esame è stata valutata conforme alla disciplina in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 (2)(a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto ministeriale del 19 giugno 2019, recante il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia per la liberazione delle frequenze della banda 700MHz prevista dalla decisione UE 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 e dall'art. 1, comma 1032, della legge n. 205 del 2017 (c.d. *Road Map*);

Vista la disponibilità delle risorse nello stato di previsione 2019-2021 sul capitolo 7595 del CDR della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, per il finanziamento del predetto contributo;

Vista altresì la disponibilità di risorse sul capitolo 3150 del CDR della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, per porre in essere azioni di comunicazione sulle attività disciplinate dall'art. 1, commi da 1026 a 1042, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed, in particolare, l'art. 17 che prevede la disciplina del sistema dei versamenti unitari con compensazione;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Considerata la necessità di individuare modalità operative e procedure semplificate per il riconoscimento del contributo in favore degli utenti finali anche attraverso apposito accordo di collaborazione, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

Ambito oggettivo, soggettivo e temporale di applicazione del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1039, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso agli utenti finali per l'acquisto, a far data dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al 31 dicembre 2022, di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi — dotati in caso di decoder anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori — con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo. Gli apparecchi da utilizzare per il digitale terrestre, devono incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella versione approvata il 22 dicembre 2016.

2. Il contributo è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro. Il contributo è riconosciuto per ciascun nucleo familiare, per l'acquisto di un solo apparecchio nell'arco temporale indicato al comma 1.

3. I produttori degli apparecchi di cui al comma 1, operanti sia in Italia sia al di fuori del territorio italiano, dichiarano, sotto la propria responsabilità, secondo le modalità e le tempistiche successivamente definite dal Ministero dello sviluppo economico, l'elenco di prodotti, corredato dai relativi codici identificativi, che soddisfano le caratteristiche di cui al medesimo comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico, verificata la conformità di tali prodotti alle sopra indicate caratteristiche, pubblica il relativo elenco sul proprio sito internet.

4. I venditori, ivi inclusi quelli del commercio elettronico operanti in Italia, che intendano vendere gli apparecchi idonei a consentire l'accesso al contributo di cui al comma 1, devono registrarsi, a partire da quindici giorni prima della data di cui al medesimo comma 1, tramite il servizio telematico di cui al successivo art. 2, comma 3, accessibile dall'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalità indicate anche nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

5. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, conformemente alla disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato, al fine di evitare ogni discriminazione ingiustificata tra le piattaforme televisive potenzialmente coinvolte.

Art. 2.

Modalità di riconoscimento del contributo

1. Il contributo è riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a cinquanta euro o pari al prezzo di vendita se inferiore. Lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto e non riduce la base imponibile dell'imposta.

2. L'utente finale presenta al venditore apposita richiesta di riconoscimento del contributo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale afferma che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non è superiore a 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo. Alla richiesta di cui al periodo precedente è allegata copia del documento di identità dell'utente finale, in corso di validità.

3. Ai fini dell'applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dall'art. 4 (di seguito «servizio telematico»), trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico (di seguito «Direzione generale») una comunicazione telematica contenente a pena di inammissibilità:

a) il codice fiscale del venditore;

b) il codice fiscale dell'utente finale e gli estremi del documento d'identità allegato alla richiesta di cui al comma 2;

c) i dati identificativi dell'apparecchio, per consentirne la verifica di idoneità;

d) il prezzo finale di vendita, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto;

e) l'ammontare dello sconto da applicare, pari a cinquanta euro, ovvero pari al prezzo di cui al punto *d)*, se quest'ultimo è inferiore a cinquanta euro.

4. Per ogni comunicazione ricevuta, il servizio telematico verifica:

a) l'idoneità dell'apparecchio, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 1. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi degli apparecchi idonei, di cui all'art. 1, comma 3;

b) che l'utente finale, identificato dal relativo codice fiscale, non abbia già fruito del contributo;

c) la disponibilità delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1039, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al netto dei costi da rimborsare all'Agenzia delle entrate, di cui all'art. 4. Tale verifica è effettuata in ordine cronologico di ricezione delle istanze.

5. In esito alle verifiche di cui al comma 4, il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto.

6. Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione, la vendita dell'apparecchio non si concluda, ovvero l'apparecchio venga restituito dall'utente finale, il venditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite il servizio telematico.

7. Nei casi in cui l'apparecchio sia acquistato presso venditori operanti in Paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia, il recupero dello sconto avverrà direttamente tramite la Direzione generale, mediante un'apposita procedura, secondo le modalità indicate anche nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto.

Art. 3.

Modalità di recupero dello sconto praticato dal venditore

1. Il venditore di cui all'art. 1, comma 4, recupera lo sconto praticato all'utente finale mediante un credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione di cui all'art. 2, comma 5. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all'ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni di cui all'art. 2, comma 5, pena lo scarto del modello F24.

4. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

5. Nei casi di cui all'art. 2, comma 6, il venditore dell'apparecchio è tenuto alla restituzione, tramite modello F24 telematico, del credito d'imposta utilizzato indicando il codice tributo di cui al comma 5.

Art. 4.

Definizione dei rapporti istituzionali

1. Con apposito accordo di collaborazione, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Direzione generale e l'Agenzia delle entrate, sono definiti gli ambiti di collaborazione e i costi sostenuti dalla medesima Agenzia per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto e in particolare per la realizzazione e la conduzione delle necessarie applicazioni informatiche. Detti costi sono rimborsati dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia delle entrate, a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 1039, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 5.

Azioni di comunicazione e di informazione ai cittadini

1. La Direzione generale, avvalendosi delle risorse di cui all'art. 1, comma 1039, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e comunque entro il limite comples-

sivo di 15.000.000 di euro, con il limite di 2 milioni di euro nel 2019, di 4 milioni di euro nel 2020, di 5 milioni di euro nel 2021 e di 4 milioni di euro nel 2022, realizza apposite azioni di comunicazione da svolgere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, con l'obiettivo di fornire informazioni ai cittadini, anche tramite call center, sugli adempimenti necessari a far fronte al cambio delle tecnologie di trasmissione dei programmi, a beneficio degli utenti finali.

2. La Direzione generale individua, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sulle procedure di selezione pubblica, uno o più soggetti cui affidare le attività di cui al comma 1.

Art. 6.

Controlli e cause di revoca

1. Ai fini dell'attività di controllo, il venditore dell'apparecchio conserva la richiesta di cui all'art. 2, comma 2, sottoscritta dall'utente finale, la copia del relativo documento d'identità, nonché la copia della certificazione del corrispettivo versato dall'utente stesso.

2. La Direzione generale effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dal presente decreto per beneficiare del contributo e del credito d'imposta. In particolare, richiedendo anche la collaborazione dell'Istituto nazionale della previdenza Sociale (INPS), la Direzione generale verifica, anche a campione, la veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2, comma 2. Il contributo è recuperato nei confronti dell'utente finale nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero risulti falsa la dichiarazione sostitutiva resa. Il credito d'imposta è recuperato anche nei confronti del venditore nel caso in cui risulti carente la documentazione di cui al comma 1.

3. Qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione del credito d'imposta, le stesse provvedono a darne comunicazione alla Direzione generale.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1039, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al netto dei costi da rimborsare all'Agenzia delle entrate, di cui all'art. 4, sono preventivamente trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», per consentire la regolazione contabile delle compensazioni dei crediti d'imposta di cui all'art. 3.

2. Con decreti direttoriali, è reso noto il termine finale di erogazione del contributo in caso di esaurimento delle risorse stanziate e sono approvate eventuali ulteriori disposizioni operative in merito alla presentazione delle richieste e delle comunicazioni di cui all'art. 2, nonché alle modalità di recupero del contributo indebitamente fruito dall'utente finale.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2019

IL Ministro dello sviluppo economico
PATUANELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1009

19A07234

DECRETO 30 ottobre 2019.

Ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;

Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-*bis* concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi;

Visto l'art. 23, comma 2 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;

Visto che il predetto «Fondo per la crescita sostenibile» è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appar-

tenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, tra i quali quelli riferiti alla finalità di cui allo stesso art. 23, comma 2, lettera *b)*, inerente al «rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma»;

Visto il comma 6 del sopra menzionato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico si avvale, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., di seguito Invitalia, per la definizione e l'attuazione degli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e che gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui allo stesso art. 27, nel limite massimo del 3 per cento di tali risorse;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale e, in particolare, l'art. 3, comma 4, che prevede che la parte di attività dei citati progetti di riconversione e riqualificazione industriale svolta da Invitalia in applicazione degli interventi agevolativi da essa gestiti è remunerata con le modalità e le risorse previste dagli interventi stessi, mentre con apposita convenzione quadro è disciplinata la remunerazione della diversa attività indicata nello stesso decreto ministeriale 31 gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, adottato ai sensi del citato art. 27, commi 8 e 8-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla predetta legge n. 181 del 1989 nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa;

Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse così come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10 del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019, adottato ai sensi dell'art. 29, commi 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante revisione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181 che, all'art. 18 conferma le disposizioni relative alle risorse disponibili;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 204, che incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23, comma 2 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, per il finanziamento degli interventi ai sensi della legge n. 181 del 1989, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

Visto il successivo comma 205 dello stesso art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le predette risorse di cui al comma 204 del medesimo art. 1, sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-*bis* del medesimo art. 27;

Considerato che gli interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa necessitano di uno stanziamento di risorse adeguato alle finalità previste dagli stessi, quantificabile in 120 milioni di euro, e che le residue risorse di cui al citato art. 1, comma 204 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 30 milioni di euro, possono essere destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa tramite procedura valutativa a sportello;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 204 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono ripartite come segue:

a) agli interventi relativi ad aree di crisi industriale complessa sono riservati euro 120.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

b) ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, sono riservati euro 30.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07142

DECRETO 30 ottobre 2019.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, con la quale sono state, altresì, sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e di attualizzazione sia determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° novembre 2019, nella misura pari a -0,33%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° novembre 2019, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,67%.

Roma, 30 ottobre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07143

DECRETO 5 novembre 2019.

Sospensione dei termini per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto 24 maggio 2017, recante la disciplina degli accordi per l'innovazione, da realizzare nei territori delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 maggio 2015, n. 109, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e altre amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 6 che destina 80 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 ottobre 2016, n. 241, con il quale è stata integrata la dotazione finanziaria dell'intervento di cui al predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015 di ulteriori 80 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, del predetto decreto 24 maggio 2017 che destina 206,60 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto di cui:

euro 100.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

euro 80.000.000,00 a valere sull'Asse I, Azione 1.1.3., del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, di cui euro 45.000.000,00 per i progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed euro 35.000.000,00 per i progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);

euro 26.600.000,00 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2013, n. 236, per i progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni *ex* «Obiettivo convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 31 ottobre 2017, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 aprile 2018, n. 96, che ha destinato per la prosecuzione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 2017 ulteriori euro 200.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, inoltre, l'art. 2, del predetto decreto del 19 febbraio 2018 che prevede la possibilità di sottoscrivere specifici accordi quadro con le regioni e le province autonome interessate al finanziamento delle iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica in termini di capacità di favorire l'innovazione di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, prevedendo, in deroga all'art. 6, commi 2 e 3, del predetto decreto 24 maggio 2017, che il cofinanziamento del Ministero dello sviluppo economico e il cofinanziamento regionale concorrano alla definizione delle agevolazioni da concedere a sostegno delle singole iniziative nella stessa proporzione delle risorse complessivamente stanziate dalle amministrazioni nell'ambito del relativo accordo quadro;

Visto l'accordo di programma stipulato in data 8 marzo 2018 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Toscana, registrato presso la Corte dei conti in data 11 gennaio 2019 al n. 1 - 27, finalizzato a favorire l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali, ovvero il consolidamento di quelle già esistenti attraverso il cofinanziamento di programmi di sviluppo ricadenti nei territori della Regione Toscana;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del predetto accordo di programma che prevede, ai fini dell'attuazione dell'accordo, l'impegno di euro 50.000.000,00 di cui:

euro 40.000.000,00 messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile destinate agli accordi per l'innovazione con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018;

euro 10.000.000,00 messi a disposizione dalla Regione Toscana a valere sulle risorse provenienti dai rientri di prestiti rimborsabili di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 156 del 26 febbraio 2018;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2019, n. 27, che ha destinato per la prosecuzione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 2017 ulteriori euro 80.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

Considerato che le risorse complessivamente rese disponibili per l'attuazione dell'intervento di cui al predetto decreto ministeriale 24 maggio 2017 ammontano a 646,6 milioni di euro, di cui:

euro 455.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

euro 80.000.000,00 a valere sull'Asse I, Azione 1.1.3., del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, di cui euro 45.000.000,00 per i progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed euro 35.000.000,00 per i progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);

euro 26.600.000,00 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2013, n. 236, per i progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni *ex* «Obiettivo convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

euro 40.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile riservati al cofinanziamento di programmi di sviluppo ricadenti nei territori della Regione Toscana;

euro 45.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile riservati al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati nel corso del 2017, 2018 e 2019 dall'impresa comune europea ECSEL istituita ai sensi del regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 169 del 7 giugno 2014;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 2019, che dispone, a partire dal 26 marzo 2019, la sospensione dei termini per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 da realizzare nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto;

Considerato che al termine della giornata del 28 ottobre 2019 risultano presentate proposte progettuali alle quali corrisponde un fabbisogno finanziario complessivo tale da esaurire le risorse finanziarie, pari a 26,6 milioni di euro, stanziate dal predetto decreto ministeriale 24 maggio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2013, n. 236, per il sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Considerato, altresì, che risultano disponibili risorse finanziarie:

a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, riservate al cofinanziamento di programmi di sviluppo ricadenti nei territori della Regione Toscana;

a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, riservate al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati nel corso 2018 e 2019 dall'impresa comune europea ECSEL istituita ai sensi del regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 169 del 7 giugno 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'immediata sospensione della procedura per la presentazione delle proposte progettuali di cui al predetto decreto ministeriale 24 maggio 2017 da realizzare nei territori delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, in considerazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, si comunica, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle proposte progettuali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 da realizzare nei territori delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

2. A seguito di quanto comunicato al comma 1, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è disposta, a partire dal 1 novembre 2019, la sospensione della procedura per la presentazione delle proposte progettuali di cui al comma 1.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nei siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it e del soggetto gestore https://fondocrescitasostenibile.mcc.it

Roma, 5 novembre 2019

Il direttore generale: ARIA

19A07116

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 25 luglio 2019.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 73/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 25 luglio 2019;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato città ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visti gli Accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali del 4 maggio 2017 (atto rep. n. 46/CU), del 6 luglio 2017 (atto rep. n. 76/CU), del 22 febbraio 2018 (atto rep. n. 18/CU) e del 17 aprile 2019 (atto rep. n. 28/CU) concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e di edilizia;

Visto l'art. 50, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell'amministrazione digitale, secondo cui «I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati»;

Vista la legge 7 agosto 2015 n.124 recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla «Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo cui le amministrazioni statali: «adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con

riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali» e il comma 4 secondo cui: «È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante la «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e l'allegata tabella A;

Visto l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere *e)*, *m)* e *r)* della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero»;

Visto l'art. 2 del citato Accordo 4 maggio 2017 in cui è previsto che con successivi accordi si proceda al completamento dell'adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attività di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che all'art. 66, comma 8 prevede che: «Al fine di garantire l'interoperabilità e lo scambio di dati tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute»;

Preso atto che il comma 1 dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» sopprime, al comma 2 dell'art. 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», le parole «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,», reintroducendo la denuncia fiscale per la vendita di alcolici;

Considerata l'Agenda per la semplificazione, aggiornata per il triennio 2018-2020 con l'Accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali, adottato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza unificata il 21 dicembre 2017;

Considerate le attività degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo istituito nell'ambito della Conferenza unificata dall'Accordo tra Governo, regioni ed enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre 2014 (art. 2), concernente l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione e in particolare del gruppo di lavoro tecnico coordinato da Agid;

Sentite le associazioni imprenditoriali che sono state consultate attraverso le loro rappresentanze;

Vista la nota del 19 luglio 2019 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso la bozza di accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, che, con nota n. 0011668 del 19 luglio 2019, è stata inviata alle regioni ed agli enti locali ai fini della sua formalizzazione in sede di questa Conferenza;

Considerato che per l'esame del provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 24 luglio 2019, nel corso della quale i rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI hanno espresso avviso favorevole sul contenuto dell'accordo;

Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'accordo;

Acquisito, nel corso della seduta odierna di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali;

Sancisce
il seguente accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati:

Art. 1.

Modulistica unificata e standardizzata e relative specifiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate di cui all'allegato 1.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'art. 24 commi 2-*bis*, 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le regioni adeguano entro il 15 ottobre 2019, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro il 31 dicembre 2019. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

3. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.

4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle istruzioni allegate all'accordo del 4 maggio 2017, a eccezione dei termini di adeguamento.

5. Ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo del 13 dicembre 2017, n. 217, i moduli recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute, di cui all'allegato 2.

6. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Accordo.

7. Le regioni possono, ove necessario, adeguare le specifiche tecniche alle peculiarità della modulistica adottata a livello regionale ai sensi del comma 2.

Art. 2.

Modifiche all'attività di vendita e somministrazione di alcolici

1. In attuazione del comma 1 dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nei moduli per gli esercizi di vendita, per la somministrazione di alimenti e bevande, per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, di cui agli Accordi 4 maggio 2017 (atto rep. n. 46/CU), 6 luglio 2017 (atto rep. n. 76/CU) e 17 aprile 2019 (atto rep. n. 28/CU), il quadro riepilogativo della documentazione allegata è integrato dalla seguente riga, ove non già presente:

☐	**Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D. Lgs. n. 504/1995)**	**In caso di vendita di alcolici**

Roma, 25 luglio 2019

Il Presidente: STEFANI

Il segretario: GALLOZZI

Allegato 1

MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILATE

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA MODULISTICA

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano:

autoscuole;

somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone non tutelate);

somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone tutelate).

La scheda anagrafica, approvata nell'Accordo del 4 maggio 2017 è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro il 31 dicembre 2019 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 15 ottobre 2019 (con le modalità previste dall'art. 1).

L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il

rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento;

rinvio (link) alla modulistica adottata dalla regione, successivamente all'accordo e pubblicata sul sito istituzionale della regione stessa.

La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 31 dicembre 2019 costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

Per le ulteriori istruzioni operative si rinvia a quelle relative alle attività commerciali e assimilate allegate all'accordo del 4 maggio 2017.

Alla Provincia/Città metropolitana (*) di ______________________ Tramite il SUAP del Comune di ______________________ *Indirizzo* ______________________ *PEC / Posta elettronica* ______________________	*Compilato a cura del SUAP:* Pratica ______________ del ______________ Protocollo ______________ **SCIA:** ☐ SCIA Apertura **SCIA UNICA:** ☐ SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche **SCIA CONDIZIONATA:** ☐ SCIA UNICA Apertura + altre domande per acquisire atti d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DELL'ATTIVITA'
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa

Via/piazza ______________________ n. ________

Comune ______________________ prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ______________ Telefono fisso / cell. ______________ fax. ______________

DATI CATASTALI (*)

Categoria ________ Foglio n. __________ map. __________ (se presenti) sub. __________ sez. __________

Catasto: ☐ fabbricati

APERTURA

Il/la sottoscritto/a, SEGNALA l'avvio dell'attività di autoscuola[1] in:

☐ prima sede

[1] Come previsto dall'art. 123, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992.

—

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).

☐ ulteriore sede, rispetto a quella già avviata mediante SCIA/DIA prot./n. ______________
del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

L'autoscuola:

☐ non aderisce ad alcun **Centro di istruzione automobilistica**

☐ aderisce al **Centro di istruzione automobilistica**[2] istituito dal Consorzio denominato ______________ e avente sede nel Comune di ______________, indirizzo______________, riconosciuto con Provvedimento n. ______ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| rilasciato da ______________, al quale demanda lo svolgimento dei seguenti corsi:

☐ **Teoria** per patenti di categoria: ☐ A ☐ AM ☐ A1 ☐ A2 ☐ BE ☐ C ☐ C1 ☐ C1E ☐ D ☐ D1 ☐ D1E ☐ CE ☐ DE ☐ documenti di abilitazione professionale ☐ Documenti di qualificazione professionale

☐ **Guida** per patenti di categoria: ☐ A ☐ AM ☐ A1 ☐ A2 ☐ BS ☐ BE ☐ C ☐ C1 ☐ C1E ☐ D ☐ D1 ☐ D1E ☐ CE ☐ DE ☐ documenti di abilitazione professionale ☐ Documenti di qualificazione professionale

(dato ricorsivo: prevedere funzionalità 'Aggiungi')

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- di avere compiuto ventuno anni di età;
- di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia")

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

Dichiara, inoltre, di:

- essere in possesso del diploma d'istruzione di secondo grado in ______________, conseguito presso l'Istituto ______________ di ______________ nell'anno scolastico |__|__|__|__|/|__|__|__|__|;
- essere in possesso dell'abilitazione per insegnante di teoria conseguita in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| con n. ______________ presso ______________ di ______________ e rinnovata da ultimo in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| presso ______________
- essere in possesso dell'abilitazione per istruttore di guida conseguita in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| con n. ______________ presso ______________ di ______________ e rinnovata da ultimo in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

[2] Come previsto dall'art. 123, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 1992.

presso ______________________

- di essere in possesso di una esperienza biennale, quale insegnante di teoria e istruttore di guida, maturata negli ultimi cinque anni presso la/le seguente/i Autoscuola/e:

Denominazione	Provincia	Dal	Al	In qualità di (insegnante/istruttore)
		__/__/____	__/__/____	
		__/__/____	__/__/____	
		__/__/____	__/__/____	
		__/__/____	__/__/____	
		__/__/____	__/__/____	

OPPURE *(SOLO NEL CASO DI apertura di ulteriore sede, sia per le imprese individuali sia per le società)*

☐ che i requisiti personali e professionali per l'esercizio dell'attività[3] sono posseduti dal/la Sig./ra ____, in qualità di **responsabile didattico**, in organico quale:
☐ dipendente ☐ collaboratore familiare ☐ socio ☐ amministratore,
che ha compilato la dichiarazione di cui all'**Allegato B.**

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avvalersi, con le modalità previste dalla normativa vigente, dei seguenti docenti che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente:

Nome	Cognome	In qualità di (insegnante/istruttore)

i quali hanno firmato la dichiarazione di cui all'**Allegato C.**

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara:

- di avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola
- *(dichiarazione da rendere solo nel caso di "**prima sede**")* che l'impresa possiede un'adeguata capacità finanziaria, come comprovato da apposita certificazione allegata[4], attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.165,65 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento per € 25.882,84 nelle varie forme tecniche, rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, relativamente ai locali di attività, che essi comprendono almeno[5]:

- un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico
- un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula e ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo
- servizi igienici

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

[3] Come previsto dall'art. 123, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992.
[4] Come previsto dall'art. 2, comma 1, del D.M. n. 317 del 1995, e, nel caso di attestazione di affidamento, in conformità con l'allegato 2 al predetto decreto.
[5] Come previsto dall'art. 3 del D.M. n. 317 del 1995. Si ricorda che, come sancito dall'art. 3, comma 3, del citato decreto, i requisiti specifici per i locali di attività non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse.

- di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, ambientali, di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché quelle relative alle destinazioni d'uso
- altro (*) ______________ *(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)*

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente all'arredamento didattico, che l'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
- una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali;
- posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente al materiale per l'insegnamento teorico, che esso è costituito almeno dai seguenti elementi, in formato tradizionale ovvero multimediale, conforme ai programmi[6]:

	Tradizionale	Multimediale	*Se multimediale, specificare se autoprodotto o marca/tipo materiale utilizzato*
Materiale obbligatorio per tutte le autoscuole			
Una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa	☐	☐	Campo a testo libero
Un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli	☐	☐	
Tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione	☐	☐	
Tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico	☐	☐	
Tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso	☐	☐	
Pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti	☐	☐	
Tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli	☐	☐	
Un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata	☐	☐	
Una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali	☐	☐	
Una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli	☐	☐	
Elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio	☐	☐	

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, relativamente al materiale minimo per le esercitazioni di guida (anche attraverso l'adesione a un consorzio)[7], che esso comprende i veicoli utili per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B, C, CE, D, DE, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B, paragrafo 5.2, del D.Lgs. n. 59 del 2011, e che tali veicoli possono essere dotati di cambio manuale, ovvero di cambio automatico[8], e in particolare, di disporre, in proprietà, in leasing, o mediante noleggio a lungo termine, di:

- un'autovettura per il conseguimento della categoria B *(marca/tipo)*______________ *(targa)* ________

☐ un ciclomotore per il conseguimento della categoria AM *(marca/tipo)*______________ *(targa)* ________

☐ un motociclo per il conseguimento della categoria A1 *(marca/tipo)*______________ *(targa)* ________

[6] Come previsto dall'art. 5 del D.M. n. 317 del 1995.
[7] Come previsto dagli artt. 6 e 14 del D.M. n. 317 del 1995.
[8] Come previsto dall'allegato II, lettera B, punti 5.1.1 e 5.1.2, del D.Lgs. n. 59 del 2011.

☐ un motociclo per il conseguimento della categoria A2 *(marca/tipo)*_______________ *(targa)* _______
☐ un motociclo per il conseguimento della categoria A *(marca/tipo)*_______________ *(targa)* _______
☐ un autocarro per il conseguimento della categoria C *(marca/tipo)*_______________ *(targa)* _______
☐ un rimorchio *ovvero* ☐ un autoarticolato per il conseguimento della categoria CE *(marca/tipo)*_______________ *(targa)* _______
☐ un autobus per il conseguimento della categoria D *(marca/tipo)*_______________ *(targa)* _______
☐ un rimorchio per il conseguimento della categoria DE *(marca/tipo)*_______________ *(targa)* _______

(dati ricorsivi: prevedere per ciascuno funzionalità 'Aggiungi')

Il/la sottoscritto/a dichiara, infine di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*).

☐ SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

☐ SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data_______________ Firma_______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[9]

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_______________________________
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_______________________________
Indirizzo mail/PEC_______________________________

[9] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[10] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento____[11]

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di______________________________ indirizzo mail____
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail______________________________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

[10] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
[11] Indicazione eventuale.

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA		
Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
☐	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile didattico (Allegato B) + copia del documento di identità	Nel caso di apertura di ulteriore sede, in presenza di un/a responsabile didattico/a
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del personale docente (Allegato C) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di personale docente diverso/a dal/la dichiarante
☐	Certificato attestante la proprietà di beni immobili *ovvero* Attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito o da società finanziarie	Nel caso di apertura di PRIMA sede
☐	Dichiarazione di accettazione da parte del Consorzio	Nel caso di adesione a un consorzio automobilistico

☐ **SCIA UNICA**

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	SCIA per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA)

☐ **SCIA CONDIZIONATA**

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione
☐	- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; *ovvero* - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI

Cognome ____________________ Nome ________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza ____________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia ________ Comune ______________
Residenza: Provincia ___________ Comune ___________________________________
Via, Piazza, ecc.________________________________ N. _____ C.A.P. ____________

Il sottoscritto/a, in qualità di

___________ della |__| Società ____

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,

dichiara

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________ Firma____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[12]

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo____
Indirizzo mail/PEC____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[13] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento____[14]

[12] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
[13] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
[14] Indicazione eventuale.

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di____________________________ indirizzo mail____
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RESPONSABILE DIDATTICO

Cognome ____________________ Nome ______________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza ____________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia ________ Comune ______________
Residenza: Provincia ___________ Comune ______________________________
Via, Piazza, ecc.______________________________ N. _____ C.A.P. ____________

Il/la sottoscritto/a, in qualità di

RESPONSABILE DIDATTICO della
|__| Ditta individuale ____________________________________

in organico quale: ☐ dipendente ☐ collaboratore familiare,

|__| Società ____________________________________

in organico quale: ☐ dipendente ☐ collaboratore familiare ☐ socio ☐ amministratore,

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,

dichiara

- di avere compiuto ventuno anni di età;
- di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia")

Dichiara, inoltre, di:

- essere in possesso del diploma d'istruzione di secondo grado in ______________________, conseguito presso l'Istituto ________________ di ______________________ nell'anno scolastico |__|__|__|__|/|__|__|__|__|;
- essere in possesso dell'abilitazione per insegnante di teoria conseguita in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| con n. ________________ presso ______________________ di ______________________ e rinnovata da ultimo in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| presso ________________
- essere in possesso dell'abilitazione per istruttore di guida conseguita in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| con n. ________________ presso ______________________ di ______________________ e rinnovata da ultimo in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| presso ________________
- essere in possesso di una esperienza biennale, quale insegnante di teoria e istruttore di guida, maturata negli ultimi cinque anni presso la/le seguente/i Autoscuola/e:

Denominazione	Provincia	Dal	Al	In qualità di (insegnante/istruttore)
		|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|	|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|	
		|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|	|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|	
		|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|	|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|	
		|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|	|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|	
		|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|	|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|	

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data______________________ Firma____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[15]

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo____
Indirizzo mail/PEC____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[16] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento____[17]

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di______________________ indirizzo mail____
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail______________________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

---

[15] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
[16] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
[17] Indicazione eventuale.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE

Cognome ____________________ Nome ________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza ______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia ________ Comune ______________
Residenza: Provincia ___________ Comune ______________________________
Via, Piazza, ecc.______________________________ N. _____ C.A.P. ___________

Il/la sottoscritto/a, in qualità di

☐ INSEGNANTE DI TEORIA della
|__| Ditta individuale ______________________________________
|__| Società ______________________________________

☐ ISTRUTTORE DI GUIDA della
|__| Ditta individuale ______________________________________
|__| Società ______________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,

dichiara

- di avere compiuto ventuno anni di età;
- di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia")

Dichiara, inoltre, di:

- essere in possesso dell'abilitazione per insegnante di teoria conseguita in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| con n. ______________________ presso ______________________________ di ______________________________ e rinnovata da ultimo in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| presso ______________________
- essere in possesso dell'abilitazione per istruttore di guida conseguita in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| con n. ______________________ presso ______________________________ di ______________________________ e rinnovata da ultimo in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| presso ______________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________ Firma______________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[18]

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo____
Indirizzo mail/PEC____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[19] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento____[20]

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di____________________ indirizzo mail____
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail__________________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

---

[18] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
[19] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
[20] Indicazione eventuale.

Al SUAP del Comune di ____________ *Indirizzo* ____________ *PEC / Posta elettronica* ____________	*Compilato a cura del SUAP:* Pratica ____________ del ____________ Protocollo ____________ **SCIA UNICA:** ☐ SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche ☐ SCIA Ampliamento + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche **SCIA CONDIZIONATA:** ☐ SCIA UNICA Apertura + altre domande per acquisire atti d'assenso ☐ SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per acquisire atti d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI E NON ADERENTI CHE HANNO NATURA COMMERCIALE[1] *(IN ZONE NON TUTELATE)*

INDIRIZZO DELL'ATTIVITA'
Compilare se la sede in cui sono svolte le attività istituzionali è diversa dalla sede legale dell'associazione

Via/piazza ____________ n. ________
Comune ____________ prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|
Stato ____________ Telefono fisso / cell. ____________ fax. ____________

IDENTIFICATIVI CATASTALI (*)

Foglio n. ________ map. ________ (se presenti) sub. ________ sez. ________
Catasto: ☐ fabbricati

[1] Non si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 148 e 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

—

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).

1 – AVVIO

Il/la sottoscritto/a SEGNALA[2] l'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:
presso l'associazione e/o circolo privato denominato _______________

Tipologia di attività di somministrazione[3]: (*) _______________

Superficie dell'esercizio: (*)

Superficie di somministrazione **mq** |__|__|__|__|

MODALITÀ DI GESTIONE:

☐ Somministrazione **diretta** da parte del circolo/associazione[4]

☐ Somministrazione da parte di **soggetti terzi**[5]

2 – AMPLIAMENTO (*)

Il/la sottoscritto/a SEGNALA che all'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso l'associazione e/o circolo privato già avviata con la segnalazione prot./n. _______________ **del** |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| **saranno apportate le seguenti variazioni:**

Modifiche alla superficie dell'esercizio: (*)

Superficie di somministrazione **da mq** |__|__|__|__| **a mq** |__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA'

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e (art.76 del DPR 445 del 2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? (art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)[6]

---

[2] Come previsto dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali di settore.
[3] Salvo diversa disciplina regionale, le tipologie di somministrazione richiamate dall'art. 5, comma 1, della l. n. 287 del 1991 sono: a) esercizi di ristorazione; b) esercizi per la somministrazione di bevande, c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
[4] Come previsto dagli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1, del D.P.R. n. 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali di settore.
[5] Come previsto dagli artt. 2, comma 4 e 3, comma 4, del D.P.R. n. 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali di settore.
[6] I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)[7] *ovvero a misure di sicurezza.*
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Non possono esercitare l'attività di ***somministrazione di alimenti e bevande*** *coloro che si trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.*

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

|__| Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, che rappresentante ai fini del TULPS (artt. 8 e 93) è il Sig./ra ____________________ , che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:

- che il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia urbanistica,

[7] Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116).

edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro
- di aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso
- che i locali sede dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di sorvegliabilità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564)
- altro (*) ______________ *(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)*

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

☐ che l'associazione/circolo aderisce all'ente/organizzazione nazionale ______________ le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che NON si trova nelle condizioni previste dall'art. 148, commi 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR, come riformato nel 2004)
ovvero
☐ che l'associazione/circolo NON aderisce a un ente/organizzazione nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e NON si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 e 149 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR, come riformato nel 2004)
- che la somministrazione avviene esclusivamente a favore degli associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali (artt. 2, comma 1 e 3, comma 1, del D.P.R. n. 235 del 2001)
- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara che nell'esercizio dell'attività saranno vendute bevande alcooliche
- altro (*) ______________ *(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)*

☐ SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS.

☐ SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data______________ Firma______________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[8]

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di______________________

[8] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo____

Indirizzo mail/PEC_______________________________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[9] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento_________________________________[10]

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di_______________ indirizzo mail_______________________________________
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_______________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

[9] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
[10] Indicazione eventuale.

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

☐ **SCIA UNICA**

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA		
Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
☐	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità	In presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante, in caso di somministrazione da parte di soggetti terzi
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del rappresentante (Allegato B) + copia del documento di identità	In presenza di un rappresentante
✓	Planimetria quotata dei locali	Sempre obbligatoria
✓	Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)	Sempre obbligatoria
☐	Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)	In caso di vendita di alcolici
✓	Copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo e/o dello statuto, redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata	Sempre obbligatoria

☐	Comunicazione di impatto acustico	Nel caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale

☐ SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico	Nel caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, ecc, e dell'imposta di bollo)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)	Nella misura e con le modalità indicate sul sito
☐	- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; *ovvero* - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA unica (SCIA condizionata)

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI
(Da compilare nel caso di somministrazione da parte di soggetti terzi)

Cognome ____________________ Nome ________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza ______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia ________ Comune ______________
Residenza: Provincia ___________ Comune _________________________________
Via, Piazza, ecc.__________________________________ N. _____ C.A.P. ____________

Il sottoscritto/a, in qualità di

___________ della
|__| Società ____

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________ Firma____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[11]

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo____
Indirizzo mail/PEC____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[12] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

[11] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
[12] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento____[13]

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di________________________ indirizzo mail____
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail______________________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

[13] Indicazione eventuale.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE TULPS (ART. 93)

Cognome ____________________ Nome ______________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza ____________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia ________ Comune ______________
Residenza: Provincia ___________ Comune ______________________________
Via, Piazza, ecc.________________________________ N. _____ C.A.P. __________

Il sottoscritto/a, in qualità di

RAPPRESENTANTE, ai sensi dell'art. 93 del TULPS, della:

- ☐ associazione/circolo ______________________________
- ☐ ditta/impresa ___________________________________,

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data__________________ Firma____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[14]

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo____
Indirizzo mail/PEC____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[15] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

---

[14] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento____[16]

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di______________________ indirizzo mail____
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail______________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

[15] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
[16] Indicazione eventuale.

Al SUAP del Comune di ____________ *Indirizzo* ____________ *PEC / Posta elettronica* ____________	*Compilato a cura del SUAP:* Pratica ____________ del ____________ Protocollo ____________ **AUTORIZZAZIONE + SCIA:** ☐ Domanda di autorizzazione per Apertura, senza diffusione sonora ☐ Domanda di autorizzazione per Ampliamento, senza diffusione sonora **AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA:** ☐ Domanda di autorizzazione per Apertura + altre segnalazioni e/o comunicazioni ☐ Domanda di autorizzazione per Ampliamento + altre segnalazioni e/o comunicazioni **AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA E ALTRE DOMANDE:** ☐ Domanda di autorizzazione per Apertura + SCIA UNICA e altre domande ☐ Domanda di autorizzazione per Ampliamento + SCIA UNICA e altre domande

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI E NON ADERENTI CHE HANNO NATURA COMMERCIALE[1]
(IN ZONE TUTELATE)

INDIRIZZO DELL'ATTIVITA'
Compilare se la sede in cui sono svolte le attività istituzionali è diversa dalla sede legale dell'associazione

Via/piazza ____________ n. ____________
Comune ____________ prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|
Stato ____________ Telefono fisso / cell. ____________ fax. ____________

IDENTIFICATIVI CATASTALI (*)

Foglio n. ____________ map. ____________ (se presenti) sub. ____________ sez. ____________

Catasto: ☐ fabbricati

[1] Non si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 148 e 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

—

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).

1 – AVVIO

Il/la sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per l'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone sottoposte a tutela:
presso l'associazione e/o circolo privato denominato ____________________

Tipologia di attività di somministrazione[2]: (*) ____________________

Superficie dell'esercizio: (*)

Superficie di somministrazione **mq |__|__|__|__|**

MODALITÀ DI GESTIONE:

☐ Somministrazione **diretta** da parte del circolo/associazione[3]

☐ Somministrazione da parte di **soggetti terzi**[4]

2 – AMPLIAMENTO (*)

Il/la sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ad apportare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'associazione e/o circolo privato già avviata con l'autorizzazione prot./n. ____________________
del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| le seguenti variazioni:

Modifiche alla superficie dell'esercizio: (*)

Superficie di somministrazione **da mq |__|__|__|__|** **a mq |__|__|__|__|**

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA'

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e (art.76 del DPR 445 del 2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? (art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)[5]

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

---

[2] Salvo diversa disciplina regionale, le tipologie di somministrazione richiamate dall'art. 5, comma 1, della l. n. 287 del 1991 sono: a) esercizi di ristorazione; b) esercizi per la somministrazione di bevande, c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
[3] Come previsto dagli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1, del D.P.R. n. 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali di settore.
[4] Come previsto dagli artt. 2, comma 4 e 3, comma 4, del D.P.R. n. 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali di settore.
[5] I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)[6] ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Non possono esercitare l'attività di ***somministrazione di alimenti e bevande*** *coloro che si trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.*

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

|__| Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, che rappresentante ai fini del TULPS (artt. 8 e 93) è il Sig./ra ____________________ , che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:

- che il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro
- di aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso
- che i locali sede dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di

[6] Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116).

sorvegliabilità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564)
- altro (*) ____________________ *(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)*

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

☐ che l'associazione/circolo aderisce all'ente/organizzazione nazionale ____________________ le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che NON si trova nelle condizioni previste dall'art. 148, commi 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR, come riformato nel 2004)

ovvero

☐ che l'associazione/circolo NON aderisce a un ente/organizzazione nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e NON si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 e 149 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR, come riformato nel 2004)

- che la somministrazione avviene esclusivamente a favore degli associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali (artt. 2, comma 1 e 3, comma 1, del D.P.R. n. 235 del 2001)
- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara che nell'esercizio dell'attività saranno vendute bevande alcooliche

- altro (*) ____________________ *(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)*

☐ DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA:

Il/la sottoscritto/a presenta la segnalazione/comunicazione indicata nel quadro riepilogativo allegato.
La domanda di autorizzazione svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS.

☐ DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA:

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

☐ DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA PER IL RILASCIO DI ALTRE AUTORIZZAZIONI:

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________ Firma____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[7]

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

[7] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

Indirizzo____
Indirizzo mail/PEC____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[8] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento____[9]

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di_______________________indirizzo mail____
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_______________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

[8] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
[9] Indicazione eventuale.

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

☐ DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA

DOCUMENTAZIONE E SEGNALAZIONE ALLEGATE

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
☐	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità	In presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante, in caso di somministrazione da parte di soggetti terzi
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del rappresentante (Allegato B) + copia del documento di identità	In presenza di un rappresentante
✓	Planimetria quotata dei locali	Sempre obbligatoria
✓	Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)	Sempre obbligatoria
☐	Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)	In caso di vendita di alcolici
✓	Copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo e/o dello statuto, redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata	Sempre obbligatoria

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE		
Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Comunicazione di impatto acustico	Nel caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale

☐ DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA PER IL RILASCIO DI ALTRE AUTORIZZAZIONI

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE		
Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico	Nel caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, ecc, e dell'imposta di bollo)		
Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)	Nella misura e con le modalità indicate sul sito
☐	- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; *ovvero* - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria per la presentazione di una domanda

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI
(Da compilare nel caso di somministrazione da parte di soggetti terzi)

Cognome ________________ Nome ____________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza ____________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia ________ Comune ______________
Residenza: Provincia __________ Comune ____
Via, Piazza, ecc.________________________________ N. _____ C.A.P. ___________

Il sottoscritto/a, in qualità di

__________ della |__| Società ____

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data__________________ Firma____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[10]

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo____
Indirizzo mail/PEC____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[11] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento____[12]

[10] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
[11] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

8

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di_____________________________ indirizzo mail____
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_______________________________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

[12] Indicazione eventuale.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE TULPS (ART. 93)

Cognome ____________________ Nome ______________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza ____________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia ________ Comune ______________
Residenza: Provincia __________ Comune _______________________________
Via, Piazza, ecc.______________________________________ N. _____ C.A.P. ___________

Il sottoscritto/a, in qualità di

RAPPRESENTANTE, ai sensi dell'art. 93 del TULPS, della:
- ☐ associazione/circolo ____
- ☐ ditta/impresa ____,

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________ Firma____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[13]

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo____
Indirizzo mail/PEC____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[14] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento____[15]

[13] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
[14] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
[15] Indicazione eventuale.

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di______________________________ indirizzo mail____
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Allegato 2

XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

La formalizzazione dei moduli della PA è realizzata utilizzando lo standard XML Schema Definition mantenute dal XML Schema Working Group del W3C, e nello specifico:

- W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures (url: https://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/)
- W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 2: Datatypes (url: https://www.w3.org/TR/xmlschema11-2/)

La definizione degli elementi informativi presenti negli XML Schema Definition è realizzata a partire dai Core Vocabularies definiti nell'ambito del programma ISA² supporta lo sviluppo di soluzioni digitali che consentono alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini in Europa di beneficiare di servizi pubblici interoperabili transfrontalieri e intersettoriali (url: https://ec.europa.eu/isa2/solutions/core-vocabularies_en).

Nel dettaglio gli XML Schema Definition prodotti sono disponibili sul repository Github all'url https://github.com/italia/moduli-pa/releases/tag/v1.3.0, sono i seguenti:

- raccolte degli elementi comuni, in cui sono definiti gli elementi informativi caratterizzanti i moduli in generale e i moduli per ambito:
    - AgID_aggregate_components.xsd, contiene gli elementi informativi condivisi da tutti moduli.
    - SUAP_common_components.xsd, contiene gli elementi informativi condivisi dai moduli afferenti l'ambito "Attività commerciali e assimilabili".
- le definizioni dei singoli moduli relative al SUAP, nel dettaglio:
    - SUAP_modulo_autoscuole.xsd, che contiene la definizione del modulo:
      SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA
    - SUAP_modulo_somministrazione_circoli_commerciali_zone_non_tutelate.xsd, che contiene la definizione del modulo:
      SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI E NON ADERENTI CHE HANNO NATURA COMMERCIALE (IN ZONE NON TUTELATE)
    - SUAP_modulo_somministrazione_circoli_commerciali_zone_tutelate.xsd, che contiene la definizione del modulo:
      DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI E NON ADERENTI CHE HANNO NATURA COMMERCIALE (IN ZONE TUTELATE)

Gli XML Schema Definition definiti, caratterizzano in maniera univoca le informazioni che si scambiano le pubbliche amministrazioni coinvolte nei processi amministrativi conseguenti alla presentazione di istanze da parte di imprese e/o soggetti interessati. Essi rappresentano i data types che le stesse pubbliche amministrazioni utilizzano nelle comunicazioni elettroniche telematiche; il loro utilizzo è funzionale all'implementazione dei processi inter-amministrazione.

Le Regioni, in applicazione della propria normativa in materia, provvedono all'estensione degli XML Schema Definition attraverso l'eventuale aggiunta di elementi o attraverso una loro diversa organizzazione.

AVVERTENZA:

Per la consultazione dell'allegato 2 è possibile visionare il sito www.unificata.it

19A07112

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 24 luglio 2019.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata - annualità 2020. (Delibera n. 53/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare la tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020;

Visto, in particolare, il comma 437 dell'art. 1 della predetta legge di stabilità 2015, il quale prevede che, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base delle esigenze effettive documentate dalle Amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli uffici speciali per la ricostruzione (di seguito *USR)*, possa continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Visto l'art. 1, commi 432-437, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha previsto la proroga o il rinnovo, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, dei contratti del personale dei comuni del cratere assunto in base alla normativa emergenziale, nonché la proroga per un ulteriore triennio del termine di cui all'art. 67-*ter*, comma 3, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai Comuni di L'Aquila e di Fossa, mediante l'utilizzo delle risorse di cui alla citata legge n. 190 del 2014, tabella E, nell'ambito della quota assegnata dal CIPE al finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Visto l'art. 46-*quinquies* della legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha previsto, a decorrere dall'anno 2018, il riconoscimento del trattamento economico accessorio della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale assunto ai sensi dell'art. 67-*ter*, commi 3 e 6, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e temporaneamente assegnato agli uffici speciali per la Città di L'Aquila e dei comuni del cratere, nonché la copertura finanziaria per l'assunzione di due unità dirigenziali di livello non generale, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata;

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* del suddetto decreto-legge n. 148 del 2017, che, ai commi 35-38, autorizza, per gli anni 2019 e 2020, la proroga o il rinnovo dei contratti stipulati dai comuni del cratere in base alla normativa emergenziale, nonché la proroga al 31 dicembre del 2020 dei contratti del personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione (USRA e USRC), confermando i medesimi tetti di spesa previsti per il 2018;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017 concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» (di seguito struttura di missione);

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2016, che ha disposto la proroga della durata della struttura di missione, nonché i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gen-

naio 2017, del 2 luglio 2018, del 28 settembre 2018, del 30 ottobre 2018 e del 12 giugno 2019, che hanno confermato la struttura di missione sino al 30 giugno 2020;

Vista in particolare la propria delibera n. 135 del 2012, come rimodulata dalle delibere n. 92 del 2013, n. 22 del 2015, n. 113 del 2015, n. 48 del 2016, n. 49 del 2016, n. 50 del 2016 e n. 69 del 2017, n. 112 del 2017 e n. 55 del 2018 che hanno disposto assegnazioni per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Considerato che, in attuazione del punto 5 della predetta delibera n. 22 del 2015, in occasione dell'assegnazione disposta con la delibera n. 50 del 2016, la struttura di missione ha presentato l'analisi organizzativa dei processi di ricostruzione *post* sisma in Abruzzo, nella quale è stata evidenziata l'opportunità di confermare l'assetto di *governance* del processo di ricostruzione definito con il citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012 e il numero delle unità di personale utilizzato dalle diverse amministrazioni;

Vista la nota del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri pervenuta in data 2 luglio 2019, prot. DIPE n. 3642-A, così come integrata dalla nota prot. DIPE n. 4078-A pervenuta in data 23 luglio 2019, con cui è stata sottoposta all'attenzione del Comitato la proposta, istruita dalla struttura di missione, di assegnazione di risorse per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, con riferimento alla spesa per l'anno 2020, a favore delle amministrazioni centrali e locali preposte alle attività della ricostruzione del cratere *post* sisma Abruzzo 2009;

Considerato che la struttura di missione ha ritenuto opportuno confermare, anche per l'anno 2020, l'assetto di *governance* del processo di ricostruzione definito con il citato decreto-legge n. 83 del 2012 e il numero delle unità di personale utilizzato dalle diverse amministrazioni e che, su questa base, la proposta richiede l'assegnazione di risorse per un importo complessivo pari a 15.976.842,85 euro, così ripartito:

1. euro 12.630.439 per il finanziamento nell'anno 2020 di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata da ripartire tra le amministrazioni beneficiarie operanti sul territorio, a seguito dell'istruttoria tecnica svolta dalla struttura di missione;

2. euro 800.000 per il finanziamento nell'anno 2020 di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e la politica economica, presso cui opera la struttura di missione *ex* decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

3. euro 2.000.000 a copertura degli oneri, per l'anno 2020, di cui all'art. 46-*quinquies* della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

4. euro 546.403,85 per il finanziamento, nell'anno 2020, delle spese connesse alla gestione e funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui euro 289.624,51 a favore dell'Ufficio speciale per la Città di L'Aquila e euro 256.779,34 a favore dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere.

Visto che tale importo complessivo pari a euro 15.976.842,85, trova idonea copertura a valere sulle disponibilità di risorse dell'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, tabella E, annualità 2018;

Considerato che le amministrazioni beneficiarie delle risorse hanno documentato gli utilizzi dei fondi precedentemente assegnati per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, attestandone l'impiego e gli eventuali residui ancora disponibili per nuovi impegni, come da relazione illustrativa allegata alla nota informativa predisposta dalla struttura di missione e trasmessa con la proposta;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 82 del 2018 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista l'odierna nota prot. DIPE n. 4105-P del 23 luglio 2019 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

1.1 Alla luce degli esiti della ricognizione indicata in premessa, svolta dalla struttura di missione ai sensi del punto 5 della delibera di questo Comitato n. 22 del 2015 e della delibera n. 50 del 2016, al fine di assicurare continuità alle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, viene disposto per l'anno 2020 il finanziamento di 15.976.842,85 euro relativo ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sulle disponibilità di risorse dell'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla legge n. 190 del 2014, tabella E, annualità 2018.

1.2 La complessiva assegnazione di 15.976.842,85 euro è ripartita come segue:

a) euro 12.630.439 per il finanziamento nell'anno 2020 di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata finalizzati:

1) alla copertura dei contratti del personale assegnato agli uffici speciali per la ricostruzione, di cui al citato decreto-legge n. 148 del 2017, art. 2-*bis*, commi 35-37;

2) alla copertura dei contratti stipulati dai comuni del cratere in base alla normativa emergenziale nei limiti di spesa normativamente previsti, di cui al citato decreto-legge n. 148 del 2017, art. 2-*bis*, comma 38;

3) al finanziamento dei servizi di assistenza tecnica a titolarità di USRA, USRC e Regione Abruzzo, ai sensi della legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 437;

b) euro 800.000 per il finanziamento nell'anno 2020 di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e la politica economica,

presso cui opera la struttura di missione *ex* decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni. Tale importo, comprensivo delle risorse occorrenti al progressivo aggiornamento dell'analisi organizzativa delle amministrazioni del territorio direttamente coinvolte nel processo di ricostruzione, è stato stimato dalla struttura di missione, in analogia a quanto assegnato con le delibere di questo Comitato n. 22 del 2015 e n. 69 del 2017 e in coerenza con i fabbisogni documentati a partire dall'annualità 2014;

c) euro 2.000.000 a copertura degli oneri, per l'anno 2020, di cui all'art. 46-*quinquies* della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in particolare a copertura del trattamento economico accessorio del personale assunto ai sensi dell'art. 67-*ter*, commi 3 e 6, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e temporaneamente assegnato agli uffici speciali per la ricostruzione, ivi compresi gli oneri per l'eventuale potenziamento dell'organico con due unità di personale dirigenziale di livello non generale. Tale importo costituisce un tetto massimo definito *ex lege* in attesa che l'esatto ammontare delle risorse da trasferire a ciascun ufficio sia definito sulla base degli effettivi fabbisogni dichiarati dagli uffici speciali;

d) euro 546.403,85 per il finanziamento, nell'anno 2020, delle spese connesse alla gestione e funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui euro 289.624,51 a favore dell'Ufficio speciale per la Città di L'Aquila e euro 256.779,34 a favore dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere.

2. Norme finali.

2.1 La struttura di missione presenterà al CIPE, entro il 31 dicembre 2019, una rendicontazione delle risorse spese annualmente per assistenza tecnica, con l'indicazione delle economie risultanti, al fine della determinazione del reale fabbisogno annuo per il 2020. La rendicontazione evidenzierà, altresì, attraverso idoneo indicatore, l'efficacia della spesa per assistenza tecnica in termini di velocizzazione del processo di ricostruzione e di andamento della spesa correlata. Qualora all'esito di detta ricognizione sia rilevato che le risorse assegnate con la presente delibera sono superiori rispetto al fabbisogno effettivo, la parte eccedente già assegnata dovrà essere finalizzata con apposita delibera agli interventi di ricostruzione.

2.2 Il trasferimento delle risorse relative al 2020 resta comunque subordinato al completo utilizzo delle risorse già assegnate nelle precedenti annualità.

2.3 Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, 24 luglio 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1394

19A07140

DELIBERA 1° agosto 2019.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001) - Modifica di una prescrizione della delibera CIPE n. 84/2017 relativa al cronoprogramma della linea ferroviaria AV/AC (alta velocità/alta capacità) Verona-Vicenza (CUP J41E91000000009). (Delibera n. 61/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e successive modifiche e visti in particolare:

1) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di

tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3) l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

4) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

5) l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

5.1) lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

5.2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

5.3) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002, supplemento ordinario, con la quale questo comitato ha approvato il 1° programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1, include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», l'infrastruttura «Asse ferroviario sull'itinerario del corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Trieste)»;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la quale questo comitato ha espresso parere sull'11° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza - DEF 2013, che include, nella tabella 0 — avanzamento programma infrastrutture strategiche — nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» nella infrastruttura «Asse ferroviario corridoio 5 Lyon-Kiev» l'intervento «Tratta AV/AC Verona-Padova»;

Considerato che la predetta infrastruttura è ricompresa nel secondo atto aggiuntivo all'Intesa generale quadro tra Governo e Regione del Veneto sottoscritto il 6 novembre 2009 ed è confermata nella nuova Intesa generale quadro sottoscritta il 16 giugno 2011, come riportato nel parere commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2232;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo comitato il «sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso comitato;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

a) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

b) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

c) la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003 e la relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, nonché la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176,

comma 3, lettera *e)* del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) la delibera di questo comitato del 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015, che aggiorna — ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 — le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2015, con la quale questo comitato — su proposta del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) — ha approvato lo schema di protocollo di legalità che la stazione appaltante deve stipulare con la prefettura UTG competente e con il contraente generale o concessionario che risulti aggiudicatario dei lavori di realizzazione di infrastrutture strategiche, e visto il protocollo operativo stipulato, ai sensi di detta delibera, nel mese di settembre 2015 per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi al progetto Terzo Valico dei Giovi;

Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato — all'interno di quest'ultimo organismo inter-istituzionale dello Stato — tutte le competenze del previgente CCASGO;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 2016, con la quale questo comitato ha approvato il progetto preliminare del «collegamento ferroviario AV/AC Verona-Padova», limitatamente alle tratte di 1° fase tra Verona e Montebello e tra Grisignano di Zocco e Padova;

Vista la delibera 10 novembre 2014, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 2015, con la quale questo comitato ha disposto la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la delibera n. 94 del 2006, sugli immobili interessati dalla realizzazione dell'intervento «Collegamento ferroviario AV/AC Verona-Padova», limitatamente alle tratte di prima fase, tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova;

Vista la delibera del 22 dicembre 2017, n. 84, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2018, con la quale si è approvato il progetto definitivo e autorizzato l'avvio della realizzazione dei lotti costruttivi;

Preso atto, con riferimento agli aspetti attuativi, che:

a) il soggetto aggiudicatore, ai sensi del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, è individuato in Rete ferroviaria italiana S.p.a.;

b) la progettazione definitiva e la realizzazione dell'infrastruttura è affidata al contraente generale Iricav Due in forza della citata convenzione del 1991;

c) il CUP assegnato all'opera è J41E91000000009;

d) le parti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Preso atto, con riferimento agli aspetti finanziari, che l'opera risulta interamente finanziata come da delibera sopra citata n. 84 del 2017;

Vista la prescrizione n. 129 contenuta nella delibera CIPE n. 84 del 2017 che prevede di «Stipulare, prima dell'avvio dei lavori sia della tratta AV/AC (a cura di *RFI)* sia del nuovo svincolo di Montecchio (a cura del concessionario autostradale), tra RFI, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, Società autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a. e il CG Iricav Due, un'apposita convenzione per regolamentare la realizzazione in contemporanea dei lavori dei manufatti di sottoattraversamento dell'autostrada A4 nel Comune di Montecchio Maggiore alla km 36+600 circa in modo da non comportare maggiori oneri per l'opera pubblica»;

Vista la delibera del 7 agosto 2017, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 2018, con la quale è stato approvato il contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 di RFI S.p.a. con il MIT;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2019, con la quale è stato modificato il regolamento interno del comitato di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62;

Vista la nuova proposta del MIT pervenuta con nota del capo di Gabinetto 23 luglio 2019, n. 29751 (protocollata in entrata con protocollo DIPE 23 luglio 2019, n. 4101), con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo comitato dell'argomento in esame e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria aggiornata, ivi inclusa la nota 17 luglio 2017, n. 18321/DGTFE e n. 29063/DGVCA a firma congiunta del direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e il direttore generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali nelle quali viene spiegato che la proposta di modifica della prescrizione della delibera n. 84 del 2017 si è resa necessaria per la differente fase attuativa dell'intervento autostradale rispetto a quello ferroviario che non rende più possibile la realizzazione simultanea dei lavori da parte dei due diversi soggetti ma richiede comunque di garantire la risoluzione coordinata e contemporanea dell'interferenza, nonché per evitare «i maggiori oneri a carico della finanza pubblica conseguenti alla necessità di ricostruire in un secondo momento le stesse deviazioni»;

Visto il protocollo DIPE 4116 del 23 luglio 2019, con la quale è stata protocollata la nota anticipata per email della società concessionaria dell'Autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova afferente l'interferenza di Montecchio Maggiore, con la quale, allegando la nota 23 luglio 2019, n. 2083, della società ICM S.p.a., si afferma che la medesima ICM, in qualità di mandataria del R.T.I. affidatario dei lavori del Nuovo casello autostradale di Montecchio Maggiore, conferma la disponibilità ad eseguire i lavori riferiti ai manufatti di sottoattraversamento dell'Autostrada A4 nel Comune di Montecchio Maggiore al km 36+600 agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui all'offerta presentata, avendo tutti i requisiti di qualificazione ad eseguire le opere in argomento;

Vista la nota MIT del capo di Gabinetto 31 luglio 2019, n. 31118 (protocollata in entrata con protocollo DIPE 1° agosto 2019, n. 4284), con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso documentazione integrativa, ed in particolare la nota del Consorzio Iricav Due, 31 luglio 2019, n. 152-19, con la quale il General Contractor ha comunicato che «nulla osta alla eventua-

lità che la galleria GA03 possa essere realizzata da parte di altro operatore, a condizione che la realizzazione della predetta opera avvenga in tempi compatibili con il programma dell'opera affidata al Consorzio Iricav Due e con modalità compatibili con l'operato dello scrivente, e che tali condizioni siano, tra le altre, espressamente previste nella stipulanda convenzione prescritta dal CIPE»;

Vista la nota del MIT del capo di Gabinetto 1° agosto 2019, n. 31177 (protocollata in entrata con protocollo DIPE 1° agosto 2019, n. 4298), con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione relativa al Consorzio Iricav Due con la quale si affermava quanto già detto sopra;

Vista la nota 1° agosto 2019, n. 4287, predisposta per la seduta del comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta ed entrambe poste a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato il dibattito svolto in seduta dal quale è emerso in particolare che:

1) che dalla modifica alla prescrizione richiesta dal MIT non derivano maggiori oneri per il progetto, né derivano maggiori oneri per il concessionario autostradale dell'autostrada A4, ma anzi si evitano maggiori oneri futuri;

2) RFI si farà carico dei costi relativi alla parte ferroviaria, come previsto dalla delibera n. 84 del 2017, e che pertanto gli stessi non graveranno sulla società concessionaria dell'autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova o sulla società ICM S.p.a. affidataria dei lavori del Nuovo casello autostradale di Montecchio Maggiore;

Delibera:

La modifica della prescrizione n. 129 della precedente delibera CIPE n. 84 del 2017 sulla linea ferroviaria Verona-Vicenza relativa alla tempistica di realizzazione da parte del concessionario dell'autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova, dello svincolo di Montecchio Maggiore che interferisce con la tratta ferroviaria, come di seguito riportata:

«Garantire la realizzazione coordinata e integrata dei due progetti a vantaggio dell'utenza e del territorio, gli interventi di RFI saranno realizzati a cura del concessionario autostradale, per il tramite del soggetto affidatario dei lavori ICM S.p.a. e saranno a carico di RFI».

Roma, 1° agosto 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1393

19A07141

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil».

Estratto determina IP n. 630 del 27 agosto 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLUIMUCIL «600 mg granules for oral suspension» 20 sachets dalla Grecia con numero di autorizzazione 26564/25-04-2013, intestato alla società Zambon Spa, Bresso, Italy e prodotto da Zambon Spa, Vicenza, Italy e da Zambon Switzerland Ltd, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli.

Confezione: Fluimucil «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine.

Codice di A.I.C.: 047454020 (in base 10) 1F85U4(in base 32).

Forma farmaceutica : granulato per soluzione orale.

Composizione: 1 bustina contiene.

Principio attivo: 600 mg di N-acetilcisteina.

Eccipienti: Aspartame, beta-carotene 1% CWS/M, aroma arancia, sorbitolo.

Come conservare Fluimucil: conservare a temperatura inferiore ai 25°C.

Paragrafo 2 del foglio illustrativo:

Fluimucil contiene sorbitolo

Fluimucil contiene 1998 mg di Sorbitolo per dose.

Sorbitolo è una fonte di fruttosio. Se il medico le ha detto che lei è intollerante ad alcuni zuccheri, o se ha una diagnosi di intolleranza ereditaria al fruttosio, una rara malattia genetica per cui i pazienti non riescono a trasformare il fruttosio, parli con il medico prima di prendere questo medicinale.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese, località Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

CIT S.r.l. via Primo Villa n. 17 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: Fluimucil «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine.

Codice di A.I.C.: 047454020

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: Fluimucil «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine.

Codice di A.I.C.: 047454020.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07113

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore»

Estratto determina IP n. 631 del 27 agosto 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN FOR CHILDREN «oral suspension 100 mg/5 ml» 150 ml bottle dalla Grecia con numero di autorizzazione 46452/13.10.2018, intestato alla società Reckitt Benckiser Hellas Chemicals SA e prodotto da Almirall Hermal Gmbh, Reinbek, Germany e da Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, U.K., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 044658021 (in base 10) 1BLVC5(in base 32).

Forma farmaceutica : sospensione orale.

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: 20 mg di Ibuprofene;

eccipienti: polisorbato 80, glicerina, sciroppo di maltitolo, saccarina sodica, sodio citrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico, aroma arancia, bromuro di domifene, acqua depurata.

Come conservare «Nurofen febbre e dolore»: temperatura di conservazione inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese, località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

CIT S.r.l. via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 044658021.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 044658021.

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07117

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 632 del 27 agosto 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX EYE DROPS, solution 0,3% flacone 5 ml dalla Grecia con numero di autorizzazione 47835/14-10-2008, intestato alla società Novartis Hellas A.E.B.E. e prodotto da S.A. Alcon Couvreur N. V. Belgium e da Alcon Cusi S.A., Barcelona, Spain, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 043225046 (in base 10) 1973YQ (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: Tobramicina 0,3 g;

eccipienti: tyloxapol, benzalconio cloruro, acido borico, sodio solfato anidro, sodio cloruro, acido solforico e idrossido di sodio per l'aggiustamento del pH, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

CIT S.r.l. via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);

Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese, località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 043225046.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 043225046.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07118

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 633 del 27 agosto 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX EYE OINTMENT 0,3% 1 tubo × 3,5 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 47836/14-10-2008, intestato alla società Novartis (Hellas) A.E.B.E. e prodotto da S.A. Alcon Couvreur N. V. Belgium e da Alcon Cusi S.A., Barcelona, Spain, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: TOBRAL «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C. n. 043225059 (in base 10) 1973Z3 (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Composizione: 1 grammo di unguento contiene:

principio attivo: Tobramicina 3 mg;

eccipienti: clorobutanolo, olio di vaselina, vaselina bianca.

Officine di confezionamento secondario:

CIT S.r.l. via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);

Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese, località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C. n. 043225059.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C. n. 043225059.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07119

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Halcion»

Estratto determina IP n. 634 del 27 agosto 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale HALCION «0,25 mg tablet» 10 tabs dalla Grecia con numero di autorizzazione 44402/09/16-09-2009, intestato alla società Pfizer Hellas S.a. e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: «Halcion» «250 microgrammi compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 047522014 (in base 10) 1FB86Y (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 250 microgrammi di triazolam;

eccipienti: lattosio monoidrato (vedere paragrafo 2 "«Halcion» contiene lattosio"), cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, magnesio stearato, indigotina (E132) lacca di alluminio.

Come conservare «Halcion»: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese, località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Halcion» «250 microgrammi compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 047522014;

classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Halcion» «250 microgrammi compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 047522014;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07120

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina IP n. 635 del 27 agosto 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX eye drops suspension 0,1% + 0,3% 1 bottle × 5 ml dalla Grecia con numero di autorizzazione 43179/10/12-05-2011, intestato alla società Novartis (Hellas) A.E.B.E. e prodotto da S.a. Alcon Couvreur N.V. Belgium e da Alcon Cusi S.a. - Barcelona, Spain, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: «Tobradex» «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C. n. 043226036 (in base 10) 1974XN (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e idrossido di sodio (per l'aggiustamento del pH), acqua depurata.

Come conservare «Tobradex»: non usi il prodotto oltre ventotto giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Officine di confezionamento secondario:

Cit S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);

Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese, località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Tobradex» «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C. n. 043226036;

classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Tobradex» «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C. n. 043226036;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07121

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina IP n. 636 del 27 agosto 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX eye ointment 0,1% + 0,3% 1 tubo × 3,5 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 43180/10/5-11-2013, intestato alla società Novartis (Hellas) A.E.B.E. e prodotto da S.a. Alcon Couvreur N.V. Belgium e da Alcon Cusi S.a. - Barcelona (ES), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: «Tobradex» «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g - codice A.I.C. n. 043226048 (in base 10) 1974Y0 (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Composizione: 1 g di unguento contiene:

principio attivo: 3 mg di tobramicina e 1 mg di desametasone;

eccipienti: clorobutanolo anidro, olio di vaselina, vaselina bianca.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese, località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

Cit S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Tobradex» «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g - codice A.I.C. n. 043226048;

classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Tobradex» «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g - codice A.I.C. n. 043226048;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07122

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril»

Estratto determina IP n. 752 del 30 ottobre 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MUSCORIL «4 mg / 2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml dalla Grecia con numero di autorizzazione 45292/21-09-2009, intestato alla società Sanofi-Aventis Aebe e prodotto da Delpharm Dijon Quetigny (FR) e da Sanofi Winthrop Industri (FR), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: SM Pharma S.r.l. con sede legale in via Santa Maria Segreta n. 6 - 20123 Milano.

Confezione: «Muscoril» «4 mg / 2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml - codice A.I.C. n. 047468020 (in base 10) 1F8MHN (in base 32).

Forma farmaceutica: fiala.

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: 4 mg di tiocolchicoside;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Come conservare «Muscoril»: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Muscoril» «4 mg / 2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml - codice A.I.C. n. 047468020;

classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Muscoril» «4 mg / 2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml - codice A.I.C. n. 047468020;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07123

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin»

Estratto determina IP n. 753 del 30 ottobre 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMIN «0,03 mg / 3 mg film-coated tablets» 21 tablets dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA/1410/23/1 intestato alla società Bayer Limited (Dublin) e prodotto da Bayer AG 13342 Berlino (Germania), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gmm Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Yasmin» «0,03 mg / 3 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister polivinilecloruro/AL - codice A.I.C. n. 043013059 (in base 10) 190NY3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 3 milligrammi di drospirenone e 0,030 milligrammi di etinilestradiolo;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, povidone K25, magnesio stearato, ipromellosa, macrogol 6.000, talco, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Yasmin» 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL - codice A.I.C. n. 043013059;

classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Yasmin» 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL - codice A.I.C. n. 043013059;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07124

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina IP n. 754 del 30 ottobre 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX AUGENTROPFEN 5 ml dall'Austria con numero di autorizzazione 1-22591, intestato alla società Novartis Pharma Gmbh (AU) e prodotto da Alcon Cusi S.A. (ES) e da Alcon-Couvreur N.V. (BE), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gmm Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate MI.

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C. n. 042845089 (in base 10) 18VJX1 (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: 3 mg di tobramicina e 1 mg di desametasone;

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e idrossido di sodio (per l'aggiustamento del *pH)*, acqua depurata.

Come conservare TOBRADEX: non usi il prodotto oltre ventotto giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via Provinciale Lucchese, località Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C. n. 042845089.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C n. 042845089.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07125

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 755 del 30 ottobre 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANOR «1 mg Tabletten» dalla Austria con numero di autorizzazione 1-18638, intestato alla società Pfizer Corporation (AU) e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. (IT), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Pricetag Spa con sede legale in via Vasil Levski 103 - 1000 Sofia.

Confezione: XANAX «1 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 043977141 (in base 10) 19Y2FP (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam mg 1;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, docusato sodico, sodio benzoato, silice colloidale anidra, amido di mais, magnesio stearato, indigotina (E132), eritrosina E-127.

Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Descrizione dell'aspetto di XANAX e contenuto delle confezioni: le compresse di XANAX da 1 mg sono compresse ovali di colore viola con una linea di incisione su un lato e con «Upjohn 90» sull'altro lato. Le compresse sono disponibili in blister di PVC/alluminio in confezione da 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 - Sofia (Bulgaria);

Falorni S.r.l. - via Provinciale Lucchese - località Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1- 20090 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione al fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «1 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 043977141.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «1 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 043977141.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07126

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto che, a partire dal 18 novembre 2019, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali «Buono 170° CDP - Premium», contraddistinta con la sigla «TF304A191118».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sui requisiti soggettivi e oggettivi necessari alla sottoscrizione del «Buono 170° CDP - Premium», sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it

19A07235

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della «QUESO CASTELLANO»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 359 del 23 ottobre 2019 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta della denominazione «QUESO CASTELLANO», presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX settembre n. 20 - Roma e-mail pqai4@politicheagricole.it - pec saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

19A07115

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale.

Si rende noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio del ministri: www.governo.it sezione «Pubblicità legale» e del Dipartimento per le politiche della famiglia: http://famiglia.governo.it sezione «Avvisi e Bandi» è pubblicato il testo integrale del bando ed i relativi allegati.

19A07139

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determina 12 novembre 2019 della Camera dei deputati recante: «Nomina di un componente e designazione del Presidente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici». (Delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 267 del 14 novembre 2019).

La delibera citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi emanata dal Senato della Repubblica e Camera dei deputati anziché, come indicato erroneamente nel sommario e alla pagina 5, dalla Camera dei deputati.

19A07251

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-270) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00